



## **Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

### **Indice**

#### **Corte costituzionale**

1. **Corte cost., 17 novembre 2020 n. 240**, nell'approvazione dei piani territoriali paesaggistici le Regioni devono coinvolgere sempre il Ministero per i beni e le attività culturali;
2. **Corte cost., 13 novembre 2020 n. 237**, sulla riammissione agli incentivi di tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012.

#### **Corte di cassazione**

3. **Cass. civ., sez. un., 19 novembre 2020, n. 26391**, giurisdizione su revoca patente di guida (anche) dopo Corte cost. n. 99 del 2020;
4. **Cass. civ., sez. un., 19 novembre 2020, n. 26387**, sul vizio di costituzione del collegio del Consiglio di Stato;
5. **Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2020 n. 25953**, sul giudice competente a decidere le azioni risarcitorie proposte dai risparmiatori nei confronti degli organi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – per omessa, inadeguata o ritardata vigilanza su banche;
6. **Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2020 n. 25951**, sulla sussistenza o meno del vizio di eccesso di potere giurisdizionale nel caso in cui il G.A., in sede di ottemperanza, adotti un provvedimento in luogo della P.A.;
7. **Cass. civ., sez. un., 12 novembre 2020 n. 25578**, sul giudice competente a decidere un'azione risarcitoria od inibitoria proposta dai privati confinanti per le immissioni rumorose prodotte dagli aerogeneratori dei parchi eolici autorizzati dalla P.A.;
8. **Cass. civ., sez. un., 12 novembre 2020 n. 25575**, sul giudice competente a decidere le controversie riguardanti il pagamento o la quantificazione del corrispettivo della concessione del diritto di superficie dovuto dalle cooperative edilizie.

## Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

9. [Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2020, n. 7178](#), sul criterio di computo del termine di 90 giorni per presentare l'istanza di rinnovo dell'attestazione di qualificazione;
10. [Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2020, n. 7161](#), alla Corte di giustizia UE una questione in tema di prosecuzione nella gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in caso di venir meno del controllo analogo pluripartecipato rispetto a taluno degli enti locali coinvolti;
11. [Cons. Stato, sez. III, 16 novembre 2020, n. 7082](#), sul servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza nella Regione Veneto affidato ad associazione di volontariato o con gara pubblica;
12. [Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2020, n. 7052](#), sull'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili;
13. [Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2020, n. 7037](#), in ordine ai limiti dell'avvalimento sui requisiti di idoneità professionale;
14. [Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020, n. 7008](#), sui presupposti della previa acquisizione gratuita al patrimonio comunale;
15. [Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020, n. 7006](#), sul condono di opere abusive non ultimate alla data del 1° ottobre 1983;
16. [Cons. Stato, sez. II, 9 novembre 2020, n. 6863](#), sul soggetto legittimato ad impugnare la procedura espropriativa e ad ottenere l'indennità di esproprio;
17. [Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2020, n. 6769](#), sui rapporti tra decreto di esproprio e provvedimento emesso ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001;
18. [T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, 18 novembre 2020](#), sugli effetti della revoca delle misure di accoglienza;
19. [T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 17 novembre 2020, n. 736](#), sull'esclusione automatica di concorrenti in gara di appalto sottosoglia, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2020;
20. [T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. III quater, 16 novembre 2020, n. 11991](#), nella Regione Lazio l'assistenza domiciliare ai malati Covid non può essere affidata ai medici di base;
21. [T.a.r. per il Veneto, sez. I, 16 novembre 2020, n. 1073](#), sull'indennità per servizi esterni alle Forze di polizia assegnate presso gli uffici giudiziari per attività di polizia giudiziaria di ausilio ai P.M.

## Corte costituzionale

(1)

**La Corte costituzionale ritiene che, nell'approvazione dei piani territoriali paesaggistici, le Regioni devono coinvolgere sempre il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**

**[Corte costituzionale, sentenza 17 novembre 2020 n. 240, Pres. Morelli, Est. De Pretis](#)**

La Corte costituzionale ha annullato il Piano paesistico della Regione Lazio del 2 agosto 2019 e tutti gli atti conseguenziali in quanto, nella pianificazione paesaggistica, le Regioni devono coinvolgere il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

In particolare, nel procedimento di formazione del piano regionale, è necessario un confronto costante, paritario e leale tra Regione e Stato in funzione di un'intesa di carattere generale che assicuri una tutela unitaria del paesaggio.

L'approvazione del piano da parte della Regione senza un accordo con il Ministero viola, quindi, il principio di leale collaborazione, oltre che il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

(2)

**La Corte costituzionale si pronuncia sulla riammissione agli incentivi di tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012.**

**[Corte costituzionale, sentenza 13 novembre 2020 n. 237, Pres. Morelli, Est. Amoroso](#)**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive

2001/77/CE e 2003/30/CE), nella parte in cui non prevede la riammissione agli incentivi in favore anche di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, collocati utilmente nella graduatoria relativa ad altro registro informatico, a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o concessorio, quale unica causa del diniego di accesso agli incentivi, non abbia effettivamente portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla loro posizione in graduatoria.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.**

## **Corte di cassazione, sezioni unite civili**

**(3)**

**Le Sezioni unite si pronunciano sulla giurisdizione in tema di revoca della patente di guida dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, 19 novembre 2020, n. 26391, Pres. Spirito, Rel. Giusti](#)**

Le Sezioni unite, intervenute dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) hanno evidenziato che la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad

oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario.

(4)

**Le Sezioni unite si pronunciano sul vizio di costituzione del collegio del Consiglio di Stato in relazione alla mancata partecipazione di un consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca.**

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, 19 novembre 2020, n. 26387, Pres. Curzio, Est. Garri](#)

Le Sezioni unite hanno enunciato il principio secondo cui nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell'appello avverso pronunce dell'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza del consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca (ovvero al gruppo di lingua ladina) della Provincia di Bolzano, determina un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, tale da impedirne l'identificazione con l'organo delineato dalla fonte costituzionale, che prescrive che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze nel rispetto dei principali gruppi linguistici insediati nel territorio della Provincia; tale mancanza integra, pertanto, un difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, scrutinabile dalle Sezioni unite. Nella specie, le Sezioni unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, sul rilievo che manca agli atti idonea prova a sostegno dell'allagata mancata partecipazione, al collegio giudicante del Consiglio di Stato, di un consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

(5)

**Le Sezioni unite si pronunciano sul riparto di giurisdizione in relazione alle domande proposte da investitori e azionisti nei confronti delle autorità**

**di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza su banche e intermediari.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili – ordinanza 16 novembre 2020 n. 25953 - Pres. De Chiara, Est. Lamorgese](#)**

Le Sezioni unite hanno evidenziato che le controversie relative alle domande proposte da investitori e azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza su banche e intermediari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti “doverosi” posti a tutela del risparmio, che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo tali autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonché delle norme di legge e regolamentari relative al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del *neminem laedere*.

**(6)**

**Le Sezioni unite si pronunciano sulla sussistenza o meno del vizio di eccesso di potere giurisdizionale nel caso in cui il G.A., in sede di ottemperanza, adotti un provvedimento in luogo della P.A.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili – sentenza 16 novembre 2020 n. 25951 - Pres. Manna, Est. Tricomi](#)**

Le Sezioni unite hanno ritenuto non configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della pubblica amministrazione, nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza, rilevata la violazione od elusione del giudicato amministrativo, adotti provvedimenti in luogo

dell'Amministrazione inadempiente, sostituendosi al soggetto obbligato ad adempiere, in quanto, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giuridica, il giudizio di ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente l'interesse sostanziale del ricorrente, non può arrestarsi di fronte ad adempimenti parziali, incompleti od addirittura elusivi del contenuto della decisione.

(7)

**Le Sezioni unite si pronunciano sul giudice competente a decidere una azione risarcitoria od inibitoria proposta dai privati confinanti per le immissioni rumorose prodotte dagli aerogeneratori dei parchi eolici autorizzati dalla P.A.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili – ordinanza 12 novembre 2020 n. 25578 - Pres. Travaglino, Est. Giusti](#)**

Le Sezioni unite hanno chiarito che, in generale, il regolamento preventivo di giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia stata trattenuta per la decisione di merito, giacché tale momento segna l'inizio dei poteri decisorii del giudice, con apertura di una fase, inibita all'attività delle parti, che si conclude con la pubblicazione della sentenza: di qui l'impossibilità che, dopo quel momento, il regolamento suddetto possa assolvere alla sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo. L'esperibilità del regolamento, tuttavia, non è impedita dalla rimessione sul ruolo istruttorio, per ulteriori adempimenti, della causa, venendo meno, in siffatta ipotesi, la stretta correlazione tra il trattenimento in decisione e la decisione stessa; né è di ostacolo alla ammissibilità del regolamento il fatto che la questione di giurisdizione sia stata deliberata dal giudice del merito, in via incidentale, in un provvedimento privo di natura decisoria ed avente carattere meramente istruttorio.

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato chieda di accertare che gli aerogeneratori di un vicino parco eolico generano immissioni rumorose, moleste e intollerabili, con effetti pregiudizievoli sia al bene primario della salute dell'attore e dei suoi



familiari sia al valore economico della sua proprietà, e domandi l'emissione delle conseguenti pronunce inibitorie e risarcitorie.

Le controversie aventi ad oggetto le indennità dovute dall'Amministrazione ex artt. 46 della legge n. 2359 del 1865 o 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 (indennità per l'imposizione di una servitù) non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo: atteso, per un verso, che nei confronti del terzo proprietario, confinante con il fondo dove sono state collocate le pale eoliche, non è configurabile un rapporto diretto con l'amministrazione-autorità, nel cui ambito possa individuarsi una posizione d'interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo; e considerato, per altro verso, che l'art. 133, comma 1, lettera g), cod. proc. amm. prevede una riserva di giurisdizione ordinaria per la determinazione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

(8)

**Le Sezioni unite si pronunciano sul giudice competente a decidere le controversie riguardanti il pagamento o la quantificazione del corrispettivo della concessione del diritto di superficie dovuto dalle cooperative edilizie.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili – ordinanza 12 novembre 2020 n. 25575 - Pres. Tria, Est. Grasso](#)**

Le Sezioni unite hanno chiarito che la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e innovazioni), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento



concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “*ex ante*” il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione “*ex post*” solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute) o l’effettività dell’obbligazione di pagamento; di talché rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall’art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l’individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**

**Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), a cura dal Cons. Giulia Ferrari.**

**(9)**

**La V Sezione si pronuncia sul criterio di computo del termine di 90 giorni per presentare l’istanza di rinnovo dell’attestazione di qualificazione.**

**[Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 18 novembre 2020, n. 7178 – Pres. f.f. Franconiero, Est. Bottiglieri](#)**

L’ultimo giorno di validità dell’attestazione di qualificazione non può considerarsi *dies a quo* del termine di 90 giorni (precedente la scadenza del termine di validità dell’attestazione di qualificazione), previsto dall’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010, per presentare l’istanza di rinnovo e va pertanto conteggiata nel calcolo del termine.

(10)

La IV Sezione rinvia alla Corte di giustizia UE una questione in tema di prosecuzione nella gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in caso di venir meno del controllo analogo pluripartecipato rispetto a taluno degli enti locali coinvolti.

[Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 18 novembre 2020, n. 7161 – Pres. f.f. Forlenza, Est. Gambato Spisani](#)

La Sezione ha effettuato un rinvio pregiudiziale di interpretazione, invitando la Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, a pronunciarsi sul seguente quesito: "se l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 osti ad una normativa nazionale la quale imponga un'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito della quale l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, prosegua nella gestione dei servizi sino alle scadenze previste, nel caso in cui:

- (a) il concessionario iniziale sia una società affidataria *in house* sulla base di un controllo analogo pluripartecipato;
- (b) l'operatore economico successore sia stato selezionato attraverso una pubblica gara;
- (c) a seguito dell'operazione societaria di aggregazione i requisiti del controllo analogo pluripartecipato più non sussistano rispetto a taluno degli enti locali che hanno in origine affidato il servizio di cui si tratta."

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione**

(11)

**La III Sezione si pronuncia sul servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza nella Regione Veneto affidato ad associazione di volontariato o con gara pubblica.**

**[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 novembre 2020, n. 7082 – Pres. Frattini, Est. Santoleri](#)**

Nella Regione Veneto, l'azienda ULSS dispone del potere di gestire in via diretta il servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza oppure di avvalersi degli altri soggetti pubblici di cui all'art. 4 della stessa legge; solo quando l'attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza non può essere assicurato da tali soggetti, le aziende ULSS possono affidarla a titolo oneroso mediante procedure di evidenza pubblica, così come dispone l'art. 5, comma 5, l. reg. n. 26 del 2012, fornendo la motivazione di tale decisione.

**(12)**

**La IV Sezione si pronuncia sull'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili.**

**[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 novembre 2020, n. 7052 – Pres. Greco, Est. Castiglia](#)**

Nell'ambito del procedimento inteso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ha valore di atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo, ben distinto dal provvedimento di autorizzazione unica che deve essere poi rilasciato dalla Regione; ne discende che, ove mai fra il momento della conclusione della conferenza e quello in cui deve essere rilasciata l'autorizzazione unica intervengano sopravvenienze fattuali o

normative, di queste l'Amministrazione deve tenere conto ai fini del decidere, in virtù del principio *tempus regit actum*.

(13)

**La V Sezione si pronuncia sui limiti dell'avvalimento dei requisiti di idoneità professionale.**

**[Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 novembre 2020, n. 7037 – Pres. Severini, Est. Manca](#)**

La sentenza evidenzia come il requisito di idoneità professionale, per sua funzione, qualifichi il soggetto economico nella sua unitarietà, per cui non è scindibile nelle sue diverse componenti o nei suoi diversi profili. In particolare, nel caso esaminato, l'iscrizione al registro delle imprese di pulizie, per come disciplinata, non è giuridicamente ammissibile se non collegata alla iscrizione in una delle fasce di classificazione previste dalla legge dalla legge n. 82 del 1994 e dal regolamento di esecuzione (approvato con il decreto ministeriale n. 274 del 1997), il cui art. 3 (Fasce di classificazione) dispone che «[l]e imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari [...]». Ne deriva che il divieto di avvalimento riguarda l'iscrizione nel registro delle imprese di pulizie in quanto collegata a una delle fasce di classificazione, e implica la preclusione ad avvalersi della capacità di terzi anche per la sola maggiore classifica in possesso di questi.

In proposito, la disciplina nazionale di cui all'art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, viene reputata compatibile con la direttiva europea 2014/24/UE, la quale (conformemente a quanto previsto dal diritto interno) all'art. 63 (Affidamento sulle capacità di altri soggetti) disciplina l'avvalimento con riferimento ai soli requisiti di «capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo 4 [...]», con espressa esclusione dei requisiti di abilitazione all'esercizio

dell'attività professionale, di cui all'art. 58, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva.

La sentenza ribadisce altresì che l'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici è una norma di chiusura in grado di comprendere tutti i fatti, anche non predeterminabili *ex ante*, ma in concreto comunque incidenti, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

**(14)**

**La II Sezione si pronuncia sui presupposti della previa acquisizione gratuita al patrimonio comunale.**

**[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 13 novembre 2020, n. 7008 – Pres. Greco, Est. Sabato](#)**

La Sezione ha chiarito che affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari.

**(15)**

**La II Sezione si pronuncia sul condono di opere abusive non ultimate alla data del 1° ottobre 1983.**

**[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 13 novembre 2020, n. 7006 – Pres. Greco, Est. Sabato](#)**

La Sezione ritiene che l'art. 43, comma 5, l. 28 febbraio 1985, n. 47, nel consentire la condonabilità delle opere edili abusive non ultimate alla data

del 1° ottobre 1983, indicata dall'art. 31 della stessa legge, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, si riferisce chiaramente all'ipotesi in cui, contestualmente alla richiesta di sanatoria degli abusi commessi, l'interessato abbia necessità di completare le opere interrotte a causa dei suindicati provvedimenti (p.es. un sequestro o un ordine di sospensione), per tale evenienza legittimando una nozione di "ultimazione" degli abusi più elastica di quella adottata in via ordinaria; è esclusa però la possibilità che, dopo il rilascio della concessione in sanatoria, il beneficiario di quest'ultima possa vantare, sulla base della disposizione in esame, una pretesa al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo per eseguire ulteriori lavori sul manufatto condonato.

(16)

**La II Sezione si pronuncia sul soggetto legittimato ad impugnare la procedura espropriativa e ad ottenere l'indennità di esproprio.**

[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 9 novembre 2020, n. 6863 - Pres. Cirillo, Est. Manzione](#)

Ha chiarito la Sezione che la legittimazione ad agire contro una procedura espropriativa spetta sia ai proprietari dei terreni colpiti che a tutti gli altri soggetti titolari di un interesse qualificato ad essi ricollegabile, che deve essere provato sulla base di un titolo giuridico; ai fini della sussistenza della legittimazione attiva all'impugnazione degli atti di una procedura ablativa, cioè, non è ritenuto essenziale che la relazione giuridica col bene immobile sia costituita dal diritto di proprietà, ma è sufficiente l'esistenza di un diritto reale o personale di godimento su cosa altrui, ossia comunque una relazione giuridica qualificata con il bene oggetto del provvedimento ablativo, tale da identificare una posizione giuridica soggettiva individualizzata e specifica che connoti un interesse all'annullamento dell'atto ablativo.

Tra i titolari di diritti reali o personali di godimento, solo l'enfiteuta è espressamente preso in considerazione ai fini della corresponsione dell'indennità di esproprio; per contro, agli altri non è riconosciuto il diritto ad indennità aggiuntive, risolvendosi la relativa posizione sul piano dei rapporti con la proprietà, la tutela della pienezza del ristoro della quale è rafforzata dalla riconosciuta possibilità di proporre l'opposizione alla stima, ovvero di partecipare al giudizio già instaurato allo scopo.

(17)

**La IV Sezione si pronuncia sui rapporti sussistenti tra decreto di esproprio e provvedimento emesso ai sensi dell'art. 42 *bis* d.P.R. 327/2001.**

[Consiglio di Stato, sezione IV, 3 novembre 2020, n. 6769, Pres. Poli, Est. Martino](#)

La IV sezione esclude che possa essere emanato un provvedimento ex art. 42 bis t.u. espr. in presenza di un antecedente decreto di esproprio, pure contestato in un ordinario giudizio impugnatorio, essendo irrilevante che se ne deduca anche la nullità per carenza di potere in concreto posto che tale figura è incompatibile con la disciplina della nullità sancita dall'art. 21 septies, l. n. 241 del 1990 ed è stata ripudiata dalla giurisprudenza amministrativa e civile (Cons. Stato, Ad. plen., n. 12 del 2007, Cass. civ., sez. un., n. 5097 del 2018).

(18)

**Il T.a.r. si pronuncia sugli effetti che la revoca delle misure di accoglienza produce sugli obblighi restitutori.**

[T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sezione I, sentenza 18 novembre 2020, n. 396, Pres. Settedoldi, Est. Sinigoi](#)



Va annullato il provvedimento prefettizio impugnato, laddove, quale conseguenza della disposta (temporanea) revoca delle misure di accoglienza precedentemente accordategli, ha imposto al ricorrente, in maniera sproporzionata e contrastante con il diritto UE, l'obbligo di "rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito".

(19)

**Il T.a.r. si pronuncia sull'esclusione automatica di concorrenti in gara di un appalto sottosoglia, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2020.**

**[T.a.r. per il Piemonte, sezione I, sentenza 17 novembre 2020, n. 736 – Pres. Salamone, Est. Malanetto](#)**

L'art. 1, comma 3, d.l. n. 76 del 2020 - che prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei contratti, con scadenza al 31 dicembre 2021, applicabile a tutte le gare e non solo a quelle legate all'emergenza sanitaria.

Nelle gare per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia l'applicazione, da parte della stazione appaltante, dell'esclusione automatica dalla gara, prevista dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 76 del 2020, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, non deve essere enunciata e motivata negli atti di gara e ciò in quanto, diversamente opinando, si minerebbe l'obiettivo, che è alla base della novella normativa, di celerità delle procedure.

(20)

**Il T.a.r. ritiene che nella Regione Lazio l'assistenza domiciliare ai malati Covid non può essere affidata ai medici di base.**

**[T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione III \*quater\*, sentenza 16 novembre 2020, n. 11991 - Pres. Savoia, Est. Trebastoni](#)**

E' illegittima l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio che affida ai medici di medicina generale il compito di assistenza domiciliare ai malati Covid, atteso che tali funzioni di assistenza sono affidati dagli artt. 8, d.l. n. 14 del 2020 e 4 *bis*, d.l. m. 18 del 2020 unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite dal legislatore nazionale d'urgenza proprio ed esattamente a questo scopo.

(21)

**Il T.a.r. si pronuncia sull'indennità per servizi esterni alle Forze di polizia assegnate presso gli uffici giudiziari per attività di polizia giudiziaria di ausilio ai P.M.**

**[T.a.r. per il Veneto, sezione I, sentenza 16 novembre 2020, n. 1073 - Pres. Migliozi, Est. Dato](#)**

L'indennità per servizi esterni non spetta alle Forze di polizia assegnate presso gli uffici giudiziari per attività di polizia giudiziaria di ausilio ai P.M.

Ha precisato la Sezione che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il riconoscimento del beneficio dell'indennità per servizi esterni costituisce un ristoro per un'attività caratterizzata da condizioni di particolare disagio, derivante dall'esposizione a particolari agenti atmosferici o a specifici rischi, mentre non si può configurare per il solo fatto

che l'attività lavorativa si svolga fisicamente al di fuori dei locali dell'ufficio di appartenenza; diversamente opinando si determinerebbe un evidente snaturamento della finalità della suddetta indennità.

Deve, quindi, escludersi che la speciale indennità di cui trattasi possa essere corrisposta per il mero svolgimento del proprio servizio al di fuori del proprio ufficio.